

**DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE**di **GIANLUCA PILLERA****Domanda di Iscro 2025 dal 16 giugno: ecco cosa fare**

*La domanda di Iscro per il 2025 può essere presentata dal 16.06.2025. A comunicarlo è l'Inps, con il messaggio n. 1858 del 12.06.2025. Il servizio online resterà disponibile fino al prossimo 31.10.2025.*

Introdotta in via **sperimentale per il triennio 2021-2023** e poi riconosciuta **a regime, dal 1.01.2024**, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa spetta ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale, inclusi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato al possesso di specifici requisiti elencati dall'art. 1, c. 144, della L. n. 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024) e dalla circolare Inps n. 84 del 23.07.2024.

Nella [tabella](#) riassuntiva, aggiornata in base ai valori comunicati con la circolare n. 25 del 29.01.2025, sono dettagliati i requisiti. Il libero professionista è tenuto ad **autocertificare, in fase di presentazione della domanda per il 2025, i redditi prodotti** per ogni anno di interesse, a meno che gli stessi non siano già a disposizione dell'Inps. In tal caso, l'Istituto avverte che prenderà in considerazione i dati reddituali a sua disposizione e precaricati nel pannello di domanda.

La domanda per l'anno 2025 può essere presentata esclusivamente online accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" del sito istituzionale dell'Inps e selezionando, previa autenticazione con SPID di livello 2 o superiore, Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o IDAS, la voce "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)". In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center integrato dell'Inps. **Nulla si dice, nel messaggio n. 1858 del 2025, in merito alla possibilità, prevista nei precedenti anni, di presentare domanda tramite gli Istituti di Patronato.**

L'Istituto previdenziale ricorda che non hanno diritto all'indennità Iscro per l'anno 2025 i soggetti che ne hanno già fruito per il 2024 in quanto l'indennità, per espressa previsione di legge, non può essere richiesta nei due anni successivi all'anno di inizio di fruizione della stessa.

**Penalizzato anche l'assicurato decaduto dal diritto all'indennità** (la decadenza, richiamando le indicazioni della circolare n. 84 del 23.07.2024, è disposta nei casi di titolarità di un trattamento pensionistico diretto, di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, di titolarità dell'Assegno di inclusione, di cessazione della partita IVA in corso di fruizione dell'indennità). L'assicurato non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità decaduta pur non avendone beneficiato integralmente.

Può presentare domanda per l'anno 2025 invece chi ha presentato richiesta nelle precedenti annualità, se la stessa è stata **respinta e/o l'indennità è stata revocata** dall'origine. Successivamente alla presentazione della domanda, il richiedente può accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, se necessario. **L'indennità è erogata per 6 mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di invio della domanda.**

L'importo mensile per l'anno 2025 non può essere inferiore a **252,00 euro** e non può superare l'ammontare di **806,40 euro**.

I beneficiari dell'indennità, si evidenzia, sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale. L'indennità concorre alla formazione del reddito. L'Inps applica sull'ammontare del reddito riconosciuto ai soggetti percipienti la **ritenuta a titolo di acconto del 20%** (art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600), fatta eccezione per i richiedenti che dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario ai quali tale ritenuta non va invece applicata.